

RILEVANZA DELL'INTESTAZIONE DEL VEICOLO AI FINI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Sentenza del 24.4.2025 n 5663 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 2

Composizione

Giudice monocratico Dott. Corrado Maffei

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Cartella di pagamento - Tasse automobilistiche – Debenza – Condizioni – Onere della prova.

Massima

La tassa automobilistica non è dovuta se il soggetto risultante dal Pubblico registro automobilistico, quale proprietario del veicolo, dimostra, con idonea documentazione, l'avvenuto trasferimento della proprietà dello stesso, atteso che l'obbligazione tributaria non è condizionata dal dato formale dell'iscrizione a detto registro, desumendosi da essa solo una presunzione di appartenenza del veicolo al soggetto che ne risulta intestatario.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 285/1992 – art. 94, commi 7 e 8 e D.L. 253/1982, art. 5

Conformità

Cass. Sent. n. 3040/2019

Anno pubb.

2025